

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sull'aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera (OAMC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'impiego di mezzi militari per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera.

² Per mettere a disposizione mezzi militari in seguito a una catastrofe si applica l'ordinanza del 21 agosto 2013² concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.

³ Sono fatte salve le disposizioni previste da convenzioni particolari con gli Stati limitrofi per l'aiuto in caso di catastrofi transfrontaliere.

Art. 2 Principio

L'aiuto in caso di catastrofe può essere prestato quando un evento provoca perdite e danni che eccedono i mezzi e le possibilità delle autorità civili interessate e quest'ultime non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

Art. 3 Mezzi dell'aiuto militare in caso di catastrofe

L'aiuto militare in caso di catastrofe consiste:

- a. nel consigliare le autorità civili o gli organi da loro designati;
- b. nel mettere a disposizione materiale e installazioni;
- c. nell'impiego di truppe nonché di personale militare e civile dell'Aggruppamento Difesa.

RS

¹ RS **510.10**

² RS **513.74**

Art. 4 Impiego della truppa

¹ Un impiego della truppa entra in considerazione segnatamente per:

- a. salvare e proteggere persone e animali, nonché eventualmente beni;
- b. prestare aiuto alla popolazione isolata;
- c. contenere e prevenire l'estendersi della zona sinistrata nonché danni successivi;
- d. collaborare al ripristino provvisorio delle infrastrutture vitali;
- e. collaborare in occasione di evacuazioni;
- f. rinforzare o sostituire i mezzi civili.

² Eccettuati i compiti surriferiti, la truppa non può essere impiegata per lavori di sgombero o di ripristino. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide in merito alle eccezioni.

Art. 5 Domanda d'aiuto

¹ L'aiuto è prestato previa domanda.

² La domanda d'aiuto dell'autorità civile deve contenere:

- a. indicazioni in merito all'aiuto di cui l'autorità civile ha bisogno;
- b. la prova che l'autorità civile non è in grado di far fronte ai suoi compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo;
- c. le firme delle persone competenti.

Art. 6 Procedura e decisione

¹ L'autorità civile inoltra la sua domanda al Comando Operazioni (Cdo Op). Quest'ultimo prepara la decisione all'attenzione del DDPS.

² Se per ragioni di tempo è richiesto un intervento rapido, il Cdo Op può ordinare l'aiuto militare in caso di catastrofe. Tali ordini devono essere sottoposti il più presto possibile al DDPS per decisione.

³ Quando è ordinato il servizio di difesa nazionale, il generale eletto decide in merito alle domande d'aiuto.

Art. 7 Genere dell'impiego

Gli impieghi ai sensi della presente ordinanza sono compiuti come servizio d'appoggio.

Art. 8 Competenze e rapporti gerarchici

¹ L'autorità civile decide in merito all'impiego dei mezzi e al compito, d'intesa con il Cdo Op o, nel caso dell'articolo 6 capoverso 3, d'intesa con il generale.

² Il Cdo Op o, nel caso dell'articolo 6 capoverso 3, il generale decide in merito al comandante dell'aiuto militare in caso di catastrofe competente per lo svolgimento del compito. Quest'ultimo comanda la truppa nell'impiego.

³ L'autorità civile assume l'intera responsabilità dell'impiego.

Art. 9 Materiale dell'esercito

¹ Nell'impiego, la truppa dispone del materiale in sua dotazione.

² La truppa può chiedere materiale supplementare per il tramite del Cdo Op.

Art. 10 Costi

¹ L'aiuto in caso di catastrofe è di regola gratuito.

² Il DDPS decide in merito alle eccezioni.

Art. 11 Esecuzione

¹ Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Il capo dell'esercito può emanare istruzioni tecniche.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 29 ottobre 2003³ sull'aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RU 2003 3997

